

COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

**PARERE DEL REVISORE**

**“COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA  
ANNO 2022”**



## COMUNE DI USSASSAI

### PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n.16 del 07.12.2022

**Oggetto: Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata anno 2022.**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai nella persona del Dottor Maurizio Gianni Pisu, nominato con atto di delibera del Consiglio Comunale n.7 del 20.04.2020;

#### **Premessi:**

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria;
- l'art. 40, comma 3 quinquies *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.*

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n.431 del 17.11.2022, avente ad oggetto: *“Art.67 CCNL 21.05.2018 -Costituzione fondo risorse decentrate stabili anno 2022”*;

**Visto** il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018 ed in particolare l'art.67 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

**Rilevato** che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- a) Risorse stabili, che presentano le caratteristiche di *“certezza, stabilità e continuità”* e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
- b) Risorse variabili che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** l'art.33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto Crescita*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

### **Considerato che**

\* il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 7 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

\* l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

\* tale verifica verrà effettuata all'atto della conclusione delle procedure concorsuali in atto, cui seguirà l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge su menzionato;

\* le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 19.453,24, di cui € 18.618,36 soggette ai vincoli;

\* l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € 7.079,93, di cui € 579,93 soggette ai vincoli;

**Esaminata** la proposta summenzionata, unitamente agli allegati;

**Rilevato** che dai documenti sottoposti per il parere risulta che sono state quantificate in Euro 26.533,17 le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2022, così distinte:

- Euro 19.453,24 per le risorse stabili;
- Euro 7.079,93 per le risorse variabili.

### **Posto che:**

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali;
- la costituzione del fondo riportata all'Organo di Revisione prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell'andamento occupazionale;

si procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio.

La definizione del fondo 2022, tenendo conto di possibili incrementi, è pertanto la seguente:

<b>Personale non dirigente</b>	
<b>Risorse decentrate anno 2022 – costituzione Fondo</b>	<b>Importi</b>
Totale risorse storiche – Unico importo consolidato art. 67 c.1 CCNL 22.05.2018 (A)	€ <b>26.037,27</b>
<b>Incrementi stabili soggetti al limite</b>	
Incrementi stabili – art. 67 c.2 lett.c) CCNL 2018 – RIA ed assegni “ad personam”(a)	€ 0,00
<b>Totale incrementi stabili (a)</b>	€ <b>0,00</b>
<b>Incrementi stabili con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite</b>	
Art. 67 c.2 lett.a) CCNL 2018 – Incremento 83,20 per dipendente a valere dal 2019	€ 582,40
Art.67 c.2 lett.b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO (b)	€ 252,48
<b>Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)</b>	€ <b>834,88</b>
Decurtazione delle risorse stabili consolidate (c)	- € 7.418,91
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE AL LIMITE (A+a-c)</b>	<b>€ 18.618,36</b>
<b>I-Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A+a+b-c)</b>	<b>€ 19.453,24</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	€ 579,93
Totale voci variabili non sottoposte al limite (e)	€ 6.500,00
<b>II - Totale risorse variabili</b>	<b>€ 7.079,93</b>
<b>III - Totale risorse fondo prima delle decurtazioni</b>	<b>€ 26.533,17</b>
<b>Decurtazioni anni precedenti (f)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>IV Totale risorse fondo soggetto al limite dopo le decurtazioni (A+a-c+d-f)</b>	<b>€ 19.198,29</b>
<b>V- Totale fondo decurtato incluse le somme non sottoposte al limite (IV+e+b)</b>	<b>€ 26.533,17</b>

**Verificato che** il fondo per le risorse decentrate anno 2022 di € 26.533,17, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art.1 comma 557 della legge n.296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le dimensioni normative in materia di limiti, non superando l’importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante per il personale per l’anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 28.04.2022;

### **Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;  
Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;  
Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs n.165/2001;  
Visto il D.Lgs 268/2000 ed in particolare l'art.239;  
Visto il D.Lgs 165/2001;  
Visto il D.Lgs 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n.4/2;  
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25/2012;  
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **Attesta**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 26.533,17.

Tortoli, lì 07.12.2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dottor Maurizio Gianni Pisu